

SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

..... (nel seguito denominato anche "Committente"), con sede in
..... C.F. e P.IVA, rappresentata dal in qualità
di, domiciliato per la carica presso la sede del Committente

E

..... (nel seguito denominato anche "Fornitore"), con sede in
C.F. e P.IVA, iscritta presso la Camera di Commercio di al n.
rappresentata dal in qualità di, domiciliato per la carica
presso la sede del Fornitore

PREMESSA

A seguito di procedura aperta indetta dal Committente con bando pubblicato sulla GUUE n.
... del e sulla GURI n. del, per l'affidamento della fornitura di seguito
specificata, è stato individuato come aggiudicatario definitivo il Fornitore che ha presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa vigente.

Sono stati successivamente compiuti i controlli e le verifiche di competenza del Committente
sono stati inoltre svolti dalla Prefettura competente i prescritti accertamenti antimafia ai sensi
del DPR 252/98 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno
portata vincolante.

Costituiscono, inoltre, parte del presente contratto, anche se non ad esso allegate, l'offerta
tecnica ed economica e la documentazione amministrativa prodotta nell'ambito della gara dal
Fornitore, il Capitolato tecnico e i relativi allegati.

Art. 2 - OGGETTO



Il presente contratto ha per oggetto la progettazione e la fornitura di 9 automotrici bidirezionali a trazione Diesel-elettrica nuove, ad aderenza naturale, di cui quattro a tre casse e cinque a due casse, a scartamento ridotto 950 mm e della relativa scorta tecnica, da adibire a servizio di trasporto pubblico sulle linee ferroviarie del Committente aventi le caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta presentata dal Fornitore e negli altri documenti di gara. Per automotrice a tre casse si intende una automotrice ottenuta interponendo un modulo di espansione (comprensivo di toilette per passeggeri diversamente abili) tra le due unità semimotrici delle automotrici a due casse.

L'appalto prevede, altresì, la possibilità per il Committente di richiedere una fornitura opzionale di ulteriori automotrici, ai sensi di quanto previsto nel successivo art. 16.

L'appalto comprende, oltre a quanto altrove previsto nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico:

- lo sviluppo della progettazione esecutiva delle automotrici sulla base del progetto presentato in sede di offerta e l'esecuzione di tutte le attività necessarie al rilascio da parte degli enti competenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia) del nulla osta tecnico (sul progetto esecutivo) ai fini della sicurezza e del conseguimento del nulla osta alla messa in esercizio delle automotrici realizzate sulla base del progetto esecutivo approvato, fermo restando l'obbligo del fornitore di attenersi alle prescrizioni fornite dagli enti in sede di procedimenti di verifica ed autorizzazione.
- la garanzia delle automotrici oggetto di offerta da parte del Fornitore di cui al successivo art. 13 e all'art. 30 del capitolato Tecnico, per almeno 24 mesi e salvo il miglioramento proposto in sede di offerta;
- tutte le attività necessarie alla messa a punto e alla messa in servizio delle automotrici fornite, le prove di qualsiasi tipo ed i collaudi sulla rete ferroviaria del Committente;
- la fornitura e la messa a disposizione del Committente di tutta la documentazione (da redigersi in lingua italiana) occorrente a quest'ultimo per la corretta utilizzazione, gestione, istruzione e manutenzione delle automotrici e dei loro componenti e per le attività di collaudo e messa in esercizio;
- la fornitura di una scorta tecnica come descritta all'art. 19 del Capitolato Tecnico e delle attrezzature speciali, dei sistemi e il software di diagnostica per la manutenzione delle automotrici ferroviarie pure indicati nel Capitolato;



- l'organizzazione e lo svolgimento di adeguati corsi di formazione ed istruzione diretti al personale indicato dal Committente sul corretto uso e sulla manutenzione delle automotrici. I corsi saranno tenuti presso le sedi del Committente in Bari;
- tutto quanto ulteriormente necessario per la consegna della fornitura a regola d'arte, per le attività di collaudo e per la messa in esercizio.

La fornitura e le ulteriori attività e prestazioni sono regolate dalle disposizioni del presente contratto, da quelle del Capitolato Tecnico e da tutta la documentazione presentata dal Fornitore in sede di offerta.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di contratti pubblici di forniture (D.lgs 163/06) e delle ulteriori norme e regolamenti indicati nel Capitolato Tecnico.

Art. 3 - CORRISPETTIVO


3.1 Il corrispettivo totale della fornitura delle 9 automotrici in oggetto e di tutte le altre attività e prestazioni comprese nell'appalto è di Euro IVA esclusa, come determinato in base al ribasso offerto dal Fornitore in sede di gara, di cui Euro 500,00 per oneri per la sicurezza.

3.2 Il corrispettivo per ciascuna automotrice del tipo a due casse é pari ad € IVA esclusa, mentre quello per ogni automotrice a tre casse è pari ad € IVA esclusa, come determinato in base all'offerta del Fornitore

3.3 Il prezzo si intende onnicomprensivo e remunera qualsiasi attività, prestazione ed onere indicato nel presente contratto, nel Capitolato e negli allegati e documenti richiamati nei predetti atti, nonché per l'effettuazione dei collaudi e la messa in esercizio delle automotrici sulle reti del Committente.

Il valore della scorta tecnica compresa e compensata nell'appalto di cui all'art. 19 del Capitolato Tecnico è pari complessivamente a €, IVA esclusa, come risultante dall'offerta del Fornitore.

L'importo del contratto si intende fisso ed invariabile salvo quanto diversamente previsto nel contratto o nel Capitolato Tecnico. E' esclusa qualunque forma di revisione prezzi o adeguamento monetario salvo quanto espressamente previsto per le forniture opzionali, per le quali si rinvia all'art. 16.



Art. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

4.1 I pagamenti effettuati dal Committente sono regolamentati e condizionati dalle disposizioni di cui alle seguenti fonti di finanziamento che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare: Det.Dir.Ass.Trap.Reg.Puglia n. 187 del 21.4.2009 (Accordo di Programma integrativo del 28.3.2008 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia) per un'automotrice e Det.Dir.Ass.Trap.Reg.Puglia n. 77 del 5.3.2010 (P.O. FERS 2007-2013, Azione 5.4.1) per otto automotrici.

4.2 Fermo quanto sopra, la fatturazione del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità e nel rispetto delle prescrizioni che seguono:

A) Importi finanziamento P.O. FESR in riferimento a otto automotrici:

- **5%** dell'importo alla sottoscrizione del contratto e comunque previa erogazione dei fondi;
- **10%** a seguito dell'ottenimento dei finanziamenti spettante dopo l'attestazione del RUP di concreto "inizio dei lavori";
- **20%** alla consegna delle prime due automotrici, purché il fornitore abbia già documentato di aver sostenuto spese per un importo pari all'80% delle somme già erogate dalla Regione;
- **20%** alla consegna della terza e quarta automotrice purché il fornitore abbia già documentato di aver sostenuto spese per un importo pari all'80% delle somme già erogate dalla Regione;
- **20%** alla consegna della quinta e sesta automotrice purché il fornitore abbia già documentato di aver sostenuto spese per un importo pari all'80% delle somme già erogate dalla Regione;
- **20%** alla consegna della settima e ottava automotrice purché il fornitore abbia già documentato di aver sostenuto spese per un importo pari all'80% delle somme già erogate dalla Regione;
- **5%** previa acquisizione del certificato di collaudo tecnico – amministrativo e, comunque, dopo aver conseguito l'autorizzazione di messa in esercizio e all'emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;



Sarà cura del fornitore trasmettere al Committente la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

B) Importi Accordo di Programma, in riferimento all'ultima (nona) automotrice:

- **20%** dopo l'attestazione del RUP di concreto "inizio dei lavori" per la nona e dell'ultima automotrice;
- **20%** a seguito della dichiarazione del RUP che è stato utilizzato non meno dell'80% della prima erogazione di cui all'Accordo di Programma e dell'ottenimento del visto da parte della competente struttura tecnica regionale della documentazione giustificativa delle predette spese;
- **20%** a seguito della dichiarazione del RUP che è stato utilizzato non meno dell'80% della seconda erogazione di cui all'Accordo di Programma e dell'ottenimento del visto da parte della competente struttura tecnica regionale della documentazione giustificativa delle predette spese;
- **20%** a seguito della dichiarazione del RUP che è stato utilizzato non meno dell'80% della terza erogazione di cui all'Accordo di Programma e dell'ottenimento del visto da parte della competente struttura tecnica regionale della documentazione giustificativa delle predette spese;
- **15%** alla consegna della nona ed ultima automotrice previa rendicontazione della spesa complessiva sostenuta;
- **5%** quale saldo finale, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico – amministrativo e, comunque, dopo aver conseguito l'autorizzazione di messa in esercizio e all'emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento.

Sarà cura del fornitore trasmettere al Committente la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

4.3 Il Fornitore dovrà tenere una specifica contabilità relativa alla commessa e ai suoi stati di avanzamento (stati di avanzamento commessa SAC) per consentire il controllo del suo avanzamento. Gli stati di avanzamento verranno compilati mensilmente dal Fornitore e



ricompenderanno tutto quanto oggetto di fornitura per il periodo di riferimento. Entro 15 giorni dall'invio dei SAC per i quali sono previsti i pagamenti di cui sopra, il Committente comunicherà l'autorizzazione all'emissione delle fatture che saranno liquidate mediante bonifico bancario a 90 giorni fine mese data fattura.

4.4 Il Fornitore dichiara che ciascun bonifico dovrà essere effettuato secondo le seguenti coordinate bancarie (da riprodurre su ogni fattura):

(Nell'ipotesi di RTI o consorzio ordinario la fatturazione potrà essere effettuata separatamente da ciascun componente per la parte di sua spettanza, previa specifica dichiarazione della Mandataria, e la fattura dovrà contenere le coordinate per il bonifico).

4.5 Il Fornitore assumerà le responsabilità del depositario ed i relativi oneri, sino alla consegna di ciascuna automotrice.

ART. 5 - PROGETTAZIONE DELLE AUTOMOTRICI – CONSEGUIMENTO DEL NULLA OSTA TECNICO AI FINI DELLA SICUREZZA

5.1 Entro 90 giorni dalla stipula del contratto il Fornitore dovrà predisporre e consegnare al professionista preposto, individuato dal Committente, il progetto esecutivo, redatto sulla base di quello presentato in gara, previa elaborazione a cura e spese del fornitore medesimo degli eventuali affinamenti/modifiche/integrazioni richiesti dal Committente e/o dagli Enti competenti.

Il predetto professionista presenterà il progetto entro i successivi 30 giorni agli uffici della Regione Puglia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (soggetto con competenze tecniche) ai fini del rilascio del Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza.

5.2. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a propria cura e spese a tutte le prescrizioni tecniche che saranno individuate dai soggetti che intervengono nel procedimento di verifica e rilascio del nulla-osta tecnico e a compiere ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire le predette prescrizioni.

Il Fornitore rinuncia a qualsiasi tipo di rivendicazione economica che possa discendere dai tempi occorrenti per il procedimento di rilascio del nulla-osta tecnico.



Art. 6 - TERMINI DI CONSEGNA - PROROGHE - PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Termini di Consegna.

La consegna delle automotrici al Committente dovrà avvenire secondo il piano delle consegne offerto in gara, fermo restando il rispetto del termine massimo di ultimazione della fornitura pure offerto dal Fornitore e comunque non oltre il 31.12.2013.

In particolare, la consegna delle automotrici dovrà quindi avvenire con la seguente tempistica: entro gg....., la prima consegna, mentre le successive consegne dovranno avvenire ciascuna entro e non oltre giorni dal termine di consegna precedente.

I tempi per la consegna della fornitura, per l'eventuale computo di ritardi, per l'applicazione delle penali e per i pagamenti decorrono dalla stipula del contratto.

Entro 45 giorni dalla stipula del contratto dovrà inoltre essere prodotto dal Fornitore il cronoprogramma di dettaglio per la progettazione e costruzione delle automotrici, che dovrà essere sottoposto al Committente per l'approvazione.

Per quanto concerne la consegna delle forniture opzionali, si rinvia all'art. 16.

La consegna delle automotrici dovrà essere effettuata presso il deposito ferroviario aziendale in Bari, alla prima Traversa Cifarelli, con ogni onere e spesa di trasferimento e trasporto a carico del Fornitore.

Della consegna verrà redatto verbale di consegna e accettazione provvisoria. L'accettazione definitiva avverrà successivamente al collaudo favorevole ed all'autorizzazione per la messa in esercizio di automotrici.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e costituisce titolo per la determinazione dei termini di consegna, nonché per l'avvio delle procedure di collaudo e per la richiesta di messa in esercizio da parte del Ministero.

6.2 Proroghe

I termini di consegna sono da considerarsi essenziali per il Committente.

Qualora casi fortuiti e/o di forza maggiore e comunque fatti non imputabili al Fornitore impediscano il rispetto dei termini di consegna, il Fornitore dovrà avanzare formale richiesta di proroga dei termini medesimi con lettera raccomandata A/R al committente, il quale



valuterà la richiesta concedendo se del caso la proroga nel tempo minimo necessario e giustificato.

6.3 Penali

a) Ritardo nella consegna delle automotrici: ogni settimana di ritardo, per cause non imputabili al fornitore, esclusi i primi dieci giorni, dalla data di consegna prevista per ciascuna automotrice, comporterà l'applicazione di una penale di importo pari allo 0,15% del prezzo della singola automotrice, fino ad un massimo del 10% dell'importo della singola automotrice.

In caso di superamento di tale importo massimo, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore.

b) ritardo degli interventi in garanzia ed inattività delle automotrici: nel caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi nel periodo di garanzia di cui al successivo art. 14, rispetto ai tempi previsti, sono addebitate al Fornitore le giornate di mancata utilizzazione delle automotrici, valutati convenzionalmente, per ogni giorno di ritardo o frazioni dello stesso, nello 0,02% dell'importo relativo a ciascuna automotrice;

c) ritardo nella presentazione dei progetti: si applica una penale pari a € 5.000,00 per ogni settimana di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, nonché nell'adeguamento alle prescrizioni impartite dal Committente e dagli Enti competenti nella fase di verifica ed approvazione ed rilascio del nulla osta tecnico.

Tutti i ritardi rilevati saranno contestati al Fornitore tramite comunicazione, spedita con raccomandata A/R (anticipata a mezzo fax) ed invito a provvedere all'esecuzione immediata.

L'applicazione delle penali scatterà in modo automatico laddove il fornitore non fornisca i propri chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o non sia in grado di provare che il ritardo è dovuto a cause allo stesso non imputabili o comunque a forza maggiore.

L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto dal saldo o comunque dal primo pagamento utile, successivo al ritardo maturato.



6.4 Risoluzione del contratto

Il Committente potrà risolvere il contratto per inadempimento del Fornitore ove:

- il ritardo si protragga per sei mesi sulla consegna di anche una sola automotrice;
- le penali applicate a qualsiasi titolo eccedano il 10% dell'importo complessivo della fornitura
- il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione o non ottenga il nulla osta alla sicurezza e/o i convogli non ottengano l'autorizzazione alla messa in esercizio per fatti imputabili al Fornitore;
- il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni del Committente o degli enti competenti nell'ambito della fase progettuale ovvero in quella realizzativa e/o di collaudo e/o di messa in esercizio delle automotrici.

Sono ovviamente esclusi i casi in cui il ritardo o gli ulteriori eventi siano determinati da fatti non imputabili al Fornitore o a cause di forza maggiore.

In generale, la risoluzione del contratto sarà determinata in ogni caso in cui il Fornitore si renda colpevole di gravi inadempienze idonee a compromettere il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi e rendere inesigibile la prestazione.

Tutti i maggiori costi ed oneri dipendenti dalla risoluzione e/o dalla stipula di un nuovo contratto saranno a carico del Fornitore, sempre fatto salvo il maggior danno.

ART. 7 - SVILUPPO DELLA COMMESSA, VERIFICHE E CONTROLLI

L'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto dei patti contrattuali e del Capitolato Tecnico e sviluppato secondo lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetti beneficiari, adottato con deliberazione di G.R. n. 165 del 17.2.2009, che ha definito le direttive concernenti le procedure di gestione del P.O.FERS 2007-2013. Il Fornitore dichiara di avere piena contezza di tale disciplinare e di accettare espressamente e senza riserva alcuna tutti i suoi contenuti.

Durante tutto lo sviluppo dell'appalto, il Committente potrà effettuare controlli a mezzo di propri incaricati saltuariamente o permanentemente inviati presso il Fornitore.

Il controllo e le verifiche nel corso del rapporto contrattuale (anche in base alle tempistiche che saranno indicate nel cronoprogramma di dettaglio), avranno ad oggetto la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni normative e contrattuali nonché il



corretto e tempestivo svolgimento da parte del Fornitore stesso di tutte le attività necessarie per portare a buon fine la fornitura e le altre prestazioni oggetto del contratto.

Al personale indicato dal Committente dovrà essere garantita dal Fornitore l'accessibilità alle officine e la possibilità di interloquire con maestranze e sub-fornitori, nel rispetto dei reciproci ruoli e nei limiti di strumentalità dei controlli, che non debbono interferire negativamente con la lavorazione.

Anche i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Puglia e degli altri enti competenti avranno diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, a seguito di opportuno preavviso, dello stato della fornitura e di eseguire eventuali controlli e verifiche.

Al fine di consentire al Committente un controllo dei tempi di sviluppo della commessa, il Fornitore produrrà anche un report bimestrale che descriva:


1. l'avanzamento della commessa (in termini di sviluppo, SAC maturati nel bimestre ed eventi previsti per il bimestre successivo);
2. l'aggiornamento del programma a finire, evidenziando eventuali scostamenti con quello offerto in gara.

Art. 8 - VARIANTI

8.1 Il Fornitore non potrà apportare varianti di alcun tipo al progetto delle automotrici senza autorizzazione scritta da parte del Committente.

8.2 Il Committente si riserva di apportare al progetto varianti in base a giustificati motivi tecnici ed economici ed inoltre in caso di obblighi derivanti da fonti normative nazionali e/o comunitarie sopravvenuti alla data della stipula del contratto. In tale ultimo caso, le parti negozieranno in buona fede l'eventuale riconoscimento di maggiori tempi ed oneri della variante.

8.3 Le varianti verranno formalizzate tramite apposito atto sottoscritto dalle Parti nel quale verranno altresì stabiliti eventuali slittamenti dei termini di consegna delle automotrici, modalità esecutive e eventuali modifiche (in più ed in meno) del corrispettivo pattuito di cui al precedente art. 3, tramite somma algebrica dei maggiori e minori oneri della variante da apportare rispetto alla soluzione originaria.



8.4 Non costituiscono varianti le modifiche rese necessarie per ovviare a difetti o per mantenere gli standard qualitativi promessi dal Fornitore o per rispettare le pattuizioni contrattuali e le specifiche tecniche presentate in offerta.

Art. 9 VERIFICHE - COLLAUDI - IMMISSIONE IN SERVIZIO

9.1 Il committente si impegna a mettere a disposizione dell'impresa la necessaria infrastruttura (personale, binari, officine e quant'altro) per l'effettuazione dei collaudi e dei necessari test di accettazione delle automotrici.

Il Fornitore dovrà assicurare a propria cura e spese ogni tipo di assistenza richiesta ai fini delle verifiche, prove e controlli e collaudi in corso d'opera e per il collaudo e la messa in esercizio delle automotrici realizzate e consegnate, provvedendo altresì alla consegna in tempo utile al Committente di tutta la documentazione necessaria e/o utile ai fini dello svolgimento delle relative attività.

9.2 I collaudi, anche in corso d'opera, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto prescritto dai regolamenti e dalle disposizioni ministeriali, ed in particolare di quanto disposto dalla circolare DGMCTC n. 201 DC, V° n. 20/83 del 16.9.83 per le costruzioni oggetto della fornitura.

In particolare i collaudi dei componenti o assiemi di cui all'allegato 5 della predetta circolare dovranno essere eseguiti alla presenza dei competenti organi ministeriali, nonché del Fornitore e del Committente ed eseguiti in conformità alle prescrizioni della circolare stessa, secondo un piano di collaudi preventivamente definito ed approvato dai competenti organi ministeriali.

Nella fase di produzione delle parti dell'automotrice potranno essere richiesti controlli, prove e collaudi per verificare la rispondenza della costruzione agli elaborati di calcolo ed ai disegni progettuali già sottoposti all'approvazione ministeriale. I controlli e collaudi in corso d'opera avranno lo scopo di accertare, sia durante la lavorazione sia nella fase finale, l'esatta osservanza a buona regola d'arte delle norme e delle prescrizioni regolanti la fornitura. A montaggio ultimato sarà eseguito, presso le officine del Fornitore, un collaudo della automotrice completa.

9.3 Il Fornitore dovrà consegnare alla Committente la seguente documentazione:



- progetto esecutivo in tempo utile per essere sottoposto all'approvazione del Ministero competente ai sensi della Circolare D.G. M.C.T.C. n. 201 – D.C. n. 20/83.
- progetto costruttivo completo di ogni distinta base del treno nel suo complesso e di tutti gli apparati e componenti, al fine di consentire la gestione di tutte le attività sia in fase di collaudo sia in sede di manutenzione programmata e correttiva per la durata della vita tecnica dei convogli. Tale documentazione dovrà essere presentata in tempo utile ai fini delle attività di collaudo dei componenti ed in ogni caso completata tre mesi prima della consegna ed accettazione provvisoria del primo treno.
- quanto eventualmente richiamato nella norma EN50155 cap. 5 relativamente agli apparati elettronici di segnale ovvero la documentazione che illustri le funzionalità di principio del sistema.


I controlli e collaudi provvisori avranno lo scopo di accertare, sia durante la lavorazione sia nella fase finale, l'esatta osservanza a buona regola d'arte delle norme e delle prescrizioni regolanti la fornitura.

A montaggio ultimato sarà eseguito, presso le Officine del Fornitore, un collaudo del convoglio completo.

9.4 Il Fornitore dovrà ottenere il collaudo favorevole e dell'approvazione per l'immissione in servizio sulla rete ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. La predetta circostanza è condizione essenziale della fornitura, sicché l'accertamento della sua impossibilità è causa di risoluzione del contratto con addebito al Fornitore.

9.5. Le visite e prove per l'immissione in servizio del convoglio completo, di cui al p. II-C) della già citata circolare DGMCTC n. 201, saranno eseguite al termine di una percorrenza di 5.000 km, con esito giudicato favorevole dal Committente e comunque entro 3 mesi dalla data del verbale di consegna di cui all'art., purché il Committente sia stato messo in condizione di presentare in tempo utile tutta la documentazione richiesta dai competenti organi ministeriali.

In caso di interruzione della percorrenza o del periodo di cui sopra per cause imputabili al Fornitore, tale percorrenza o tale periodo potranno, per decisione del Committente, essere iniziati nuovamente.



A conclusione con esito positivo dei collaudi per l'immissione in servizio verrà redatto dal Committente con i competenti organi ministeriali il relativo "verbale di immissione in servizio".

Tutte le prove e verifiche necessarie per i collaudi e le certificazioni di omologazione dovranno essere eseguite con mezzi, a cura e spese del Fornitore.

9.6 Si rinvia a quanto ulteriormente previsto e disciplinato nel Capitolato Tecnico ed in particolare negli articoli da 24 a 29.

Art. 10 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il Fornitore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, rilascia una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.lgs. 163/06, per un importo di €, sotto forma di fideiussione bancaria /polizza assicurativa, rilasciata da _____, agenzia di _____, a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ogni eccezione rimossa ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Committente.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nessuna esclusa, ed in particolare il rispetto dei termini di consegna, la qualità complessiva della fornitura e l'eventuale deprezzamento e l'ottenimento delle approvazioni e nulla-osta richiesti.


In caso di escussione prima del termine, previsto per la sua riconsegna, la fidejussione dovrà essere reintegrata dal Fornitore nel termine di 15 giorni.

La garanzia verrà svincolata all'ottenimento del verbale di collaudo definitivo favorevole.

Art. 11 - MATERIALE DOCUMENTARIO - USO E CONDOTTA DELLE AUTOMOTRICI - MANUTENZIONE.

Almeno due mesi prima della consegna e accettazione provvisoria della prima autotrice dovrà essere consegnato il materiale documentario necessario per la condotta e la manutenzione corrente, programmata e correttiva della autotrice il tutto redatto in lingua italiana.

Detto materiale documentario dovrà comprendere, in aggiunta alla documentazione prevista ai punti 20.1 e 20.2 del Capitolato Tecnico, cui si rinvia nella presente sede almeno i sottoelencati documenti:



- manuali di uso e condotta in condizioni normali e di degrado funzionale in copia cartacea, (1 copia) e anche su supporto elettronico;
- manuali di manutenzione corrente, programmata e correttiva in copia cartacea (1 copia) e anche su supporto elettronico;
- piano di manutenzione e relative schede di manutenzione. Il piano di manutenzione dovrà contenere: schema delle scadenze chilometriche, descrizione delle attività per le diverse tipologie di intervento, attrezzature, ore uomo necessarie e previsione del fermo macchina redatto in copia cartacea (1 copia) e su supporto elettronico;
- cataloghi ricambi;
- software per la diagnostica

Art. 12 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore è tenuto ad organizzare e fornire idonea istruzione al personale del Committente. La tempistica dei corsi, i contenuti, modalità di svolgimento e la loro efficacia deve essere correlata con la necessità di adibire il personale istruito alla condotta, gestione e manutenzione delle automotrici che vengono consegnati alle singole scadenze.

In ogni caso, la tempistica, tipologia ed organizzazione e gestione dei corsi, che dovranno essere tempestivamente comunicati dal Fornitore al Committente, dovranno essere approvati dal Committente medesimo.

Il Committente si riserva di non svincolare la fideiussione fino a quando non siano completati i corsi di formazione per il personale nel numero previsto dal piano di formazione con le modalità sopra previste.

Art. 13 - ATTREZZATURE SPECIALI – RICAMBI

Il Fornitore deve fornire, in coerenza con il piano di manutenzione e senza ulteriori oneri economici, tutte le eventuali attrezzature speciali necessarie a porre in essere le attività connesse alla manutenzione.

Devono essere forniti dal Fornitore idonei sistemi diagnostici SW degli apparati più importanti da utilizzare in ambito manutentivo per coadiuvare i sistemi diagnostici residenti



sull'automotrice. Tutte le automotrici, già all'atto della consegna, dovranno essere dotate di normali attrezzi di corredo.

Il Committente dovrà garantire la scorta tecnica compresa nella fornitura oggetto di gara, come meglio specificata nell'art. 19 del Capitolato Tecnico, per la quale dovrà essere fornita una garanzia di due anni.

Il Committente potrà acquistare dal Fornitore ulteriori ricambi rispetto alla dotazione della scorta tecnica compresa nel contratto, ai prezzi offerti per ciascun elemento dal Fornitore in sede di gara.

Art. 14 - OGGETTO E CONTENUTO DELLA GARANZIA TECNICA

Il Fornitore garantisce l'esecuzione a regola d'arte di ciascuna automotrice e di tutti i suoi componenti e la mancanza di vizi o difetti dalla data della immissione in esercizio di ciascuna automotrice (V. art. 30 del Capitolato Tecnico) per il tempo offerto in sede di gara, che non può essere inferiore a 24 mesi.

Per le parti qui di seguito specificate, la garanzia ha la seguente specifica durata a partire dalla data di immissione in esercizio ordinario di ogni rotabile, e comunque non oltre due mesi dalla consegna:

- 48 mesi per le sale montate, le boccole a rulli ed i dischi freno;
- 48 mesi per le verniciature e le pellicole antigraffiti;
- 60 mesi per la struttura dei carrelli;
- 60 mesi per l'isolamento termoacustico delle pareti, dell'imperiale e del pavimento;
- 10 anni per la corrosione perforante di parti strutturali della cassa.

Nel periodo di garanzia, gli interventi di manutenzione correttiva come pure le spese di sostituzione di parti difettose ovvero di modifica di parti affette da vizi di funzionamento sono a totale carico del Fornitore che dovrà intervenire entro il termine di tre giorni lavorativi dalla segnalazione.

La denuncia dei vizi da parte del committente dovrà avvenire entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla scoperta, in deroga ai termini previsti nel codice civile.



Della riconsegna del rotabile riparato verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Resta inteso che il Committente, per interventi di ripristino urgente della funzionalità della automotrice e previa informativa al Fornitore potrà provvedere eventualmente alle riparazioni addebitandone il costo al Fornitore, decorsi tre giorni lavorativi dalla segnalazione.

Su garanzie e assistenza, si rinvia a quanto ulteriormente previsto e disciplinato negli articoli 30-33 del Capitolato Tecnico.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - AUTORIZZAZIONE DEI SUBAFFIDAMENTI

E' fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il consenso scritto del Committente.

Il Fornitore potrà richiedere al Committente l'autorizzazione a subaffidare parti delle forniture ai sensi e nei limiti dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e di quanto dichiarato in sede di offerta.

All'atto della richiesta, il Fornitore dovrà comunicare al Committente tutti i dati relativi al subaffidamento ed al soggetto subaffidatario, ivi comprese le dichiarazioni ed i documenti idonei ad attestare in capo a quest'ultimo il possesso dei requisiti generale e speciali previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs 163/06.

Anche nei confronti del subaffidatario dovranno essere espletati gli opportuni accertamenti antimafia.

In caso di subaffidamento, il Fornitore resta solidalmente responsabile col subaffidatario per eventuali difetti o ritardi e a qualsiasi altro titolo nei confronti del Committente.

Art. 16 - OPZIONE PER LA FORNITURA DI ALTRE AUTOMOTRICI

16.1) In caso di ottenimento di ulteriori finanziamenti, é facoltà del Committente esercitare il diritto di opzione per l'acquisto di un numero variabile di ulteriori automotrici, fino ad un massimo di 10, al prezzo offerto dal Fornitore (salvo l'eventuale adeguamento monetario nei casi e con le modalità di seguito indicate).

L'esercizio dell'opzione potrà essere effettuato anche in relazione a materiale rotabile che sia destinato a circolare sull'intera rete sociale.



Il Fornitore è vincolato all'esecuzione della fornitura opzionale a prescindere dal numero e dalla tipologia a due o tre casse delle automotrici richieste.

L'opzione potrà essere esercitata dal Committente entro il termine di consegna dell'ultima delle automotrici oggetto della presente fornitura.

I prezzi offerti dal Fornitore non sono soggetti ad adeguamento monetario per 18 mesi dalla data dell'offerta. Dopo tale termine, i prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati in base al 75% degli indici Istat (indice F.O.I.) tra la data di sottoscrizione del contratto e quella dell'esercizio dell'opzione.

Ove all'esercizio dell'opzione si accompagnino richieste di variazione delle automotrici rispetto a quanto indicato nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nei documenti di offerta, le parti concorderanno in buona fede le eventuali modifiche economiche e sui tempi di consegna .


16.2) Per esercitare l'opzione il Committente dovrà inviare al Fornitore entro il termine sopra indicato una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R con la quale dichiarerà la volontà di esercitare il diritto di opzione, specificando la tipologia ed il numero di automotrici.

16.3) La fornitura opzionale sarà regolata integralmente dalle norme del presente contratto e del Capitolato Tecnico e relativi allegati e di ogni altra documentazione in tali atti richiamata, comprese le garanzie da prestare.

Il pagamento del prezzo di ciascuna automotrice opzionata avverrà in base a quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto in coerenza con il tipo di finanziamento ottenuto

Anche le consegne delle automotrici opzionate dovranno essere effettuate nel rispetto dei tempi previsti dal Fornitore in sede di offerta per la fornitura principale. In nessun caso il Fornitore potrà avanzare alcuna rivendicazione di maggiori o ulteriori compensi, indennizzi o rimborsi per la mancata attivazione della fornitura opzionale o in relazione al numero delle automotrici effettivamente ordinate dal Committente.

**Art. 17 - RESPONSABILITA' PER DANNI – OBBLIGHI PER LA SICUREZZA -
TUTELA DEI LAVORATORI**



E' obbligo del Fornitore adottare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure atte a garantire l'incolumità delle persone e/o cose comunque interessate.

Il Fornitore assume pertanto ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e/o danni a persone e cose imputabili al Fornitore medesimo nel corso dell'esecuzione del contratto, in ogni sua fase manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsiasi eventuale diritto, pretesa ed azione di terzi.

Detta assunzione di responsabilità riguarda altresì infortuni e/o danni a persone e cose del Committente e di soggetti terzi, che in qualunque modo dipendano o siano collegati con l'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsiasi eventuale diritto, pretesa ed azione di terzi.

Il Fornitore è tenuto ad osservare, applicare e fare applicare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, vigenti ed applicabili nel Paese dove ha sede lo stabilimento di produzione delle automotrici ferroviarie.

Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti, il Fornitore dovrà applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti medesimi.

Art. 18- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente contratto, ove non si addivenisse ad una composizione bonaria della stessa, sarà esclusivamente competente il Foro di BARI.

Art. 19 - ONERI FISCALI E DI STIPULA

Le spese di stipulazione del contratto e quelle per la sua registrazione sono a carico del Fornitore.

Art. 20 - RINVIO

Oltre al presente contratto, costituiscono parte integrante del regolamento contrattuale tra Committente e Fornitore, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato tecnico
- l'offerta tecnica ed economica del Fornitore



- le dichiarazioni e la documentazione amministrativa presentata dal Fornitore in sede di gara e successivamente allo svolgimento della stessa;
- il bando ed il disciplinare di gara;
- l'elenco dei particolari coperti da brevetto o privativa industriale.

Qualora disposizioni contenute in tali documenti fossero in contrasto con il contenuto del presente contratto, prevale il contratto.

Qualora il contrasto fosse all'interno dei documenti sopra elencati, la prevalenza dell'uno sull'altro seguirà l'ordine in cui sono elencati.

Il Fornitore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti e le prescrizioni e disposizioni emanate dalle competenti autorità in materia di forniture e lavorazioni su rotabili ferroviari e che in qualunque modo abbiano attinenza o siano applicabili nell'esecuzione del presente contratto.

Costituiscono allegati al presente contratto;

- polizza fideiussoria;
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato tecnico comprensivo di tutti i suoi allegati;
- offerta comprensiva di tutta la documentazione e gli allegati
- Piano delle consegne;

BARI, _____

Il Committente

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano espressamente i seguenti articoli:



Art. 3 Corrispettivo; Art. 4 Fatturazione e pagamento; Art. 5 Progettazione delle automotrici –
Conseguimento del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza; Art. 6 Termini di consegna,
proroghe, penali risoluzione del contratto; Art. 8 Varianti; Art. 9 Verifiche - Collaudi,
immissione in servizio; Art. 14 Oggetto e contenuto della garanzia tecnica; Art. 15 Divieto di
cessione del contratto, autorizzazione dei subaffidamenti; Art. 16 Opzione per la fornitura di
altre automotrici; Art. 18 Responsabilità per danni, obblighi per la sicurezza, tutela dei
lavoratori; Art. 19 Foro Competente .

Il Fornitore _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. ing. Eduardo Messano)

